

Adriano Poggiali, Dirigente del Settore “Programmazione Porti Commerciali, Interporti, e Porti e Approdi Turistici”, della Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, è nominato quale rappresentante regionale nella Commissione Relatrice che dovrà istruire l’Affare n. 19/2016 relativo all’“Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore Portuale del Porto di Rio Marina -A.P. Di Piombino e dell’Elba”;; nel Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Sezione Seconda, come previsto dall’articolo 3, comma 5 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della stessa legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE

- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 16 febbraio 2016, n. 72

Delibera di Giunta relativa all’obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

a) la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”);

Considerato che con le fonti normative appena dette la Regione ha disciplinato la materia dei tirocini extracurricolari introducendo norme tese da una parte ad evitarne un uso distorto e, dall’altra, a rendere il tirocinio uno strumento realmente efficace per i giovani, finalizzato ad agevolarne l’apprendimento in contesto lavorativo e a supportarne l’inserimento nel mondo del lavoro;

Considerato in particolare che la l.r. 32/2002 si propone di raggiungere gli obiettivi sopra richiamati mediante alcune previsioni fra cui:

a) limitazioni al numero dei tirocinanti che possono essere ospitati, stabiliti in ragione del numero dei dipendenti a tempo indeterminato e della tipologia di impresa;

b) l’obbligatorietà di un rimborso spese che l’impresa ospitante deve corrispondere al tirocinante;

c) la possibilità da parte della Regione di concedere contributi per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo di rimborso spese a favore delle imprese che hanno ospitato il tirocinante;

Considerato che il contributo regionale corrisposto ai soggetti ospitanti avviene mediante le procedure previste da avvisi pubblici emanati per sostenere i tirocini attivati nell’ambito del progetto “Giovani” e nell’ambito del Piano regionale della Garanzia per i giovani, quest’ultimo a favore di giovani c.d. “NEET” ovvero che non studiano, non lavorano, né frequentano un corso di formazione;

Tenuto conto che la normativa regionale sui tirocini ha anticipato la definizione di un quadro di qualità dei tirocini, così come richiesto dal Consiglio europeo con la “Raccomandazione del 10 marzo 2014 del Consiglio su un quadro di qualità dei tirocini (2014/C 88/01)”, che si fonda sulla “dimostrata esistenza di un rapporto tra la qualità del tirocinio e gli esiti occupazionali”, ovvero sulla considerazione che “il valore del tirocinio ai fini di una più agevole transizione verso il mondo del lavoro dipende dalla qualità stessa del tirocinio in termini di contenuti di apprendimento e condizioni di lavoro”;

Considerato che i giovani rappresentano la componente più colpita dalla crisi, come dimostrato dal fatto che i tassi di disoccupazione giovanile hanno raggiunto picchi storici in molti paesi europei, e che in questo contesto i tirocini possono assumere un’importanza fondamentale per favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, contribuendo a colmare il gap fra le conoscenze acquisite nel percorso scolastico e le competenze richieste dal mondo del lavoro;

Considerato che una maggiore integrazione fra i fondi rappresenta uno degli obiettivi della programmazione comunitaria per il ciclo 2014-2020 e che una effettiva integrazione degli interventi finanziati dai fondi strutturali, in particolare FESR e FSE, può concretamente incrementare l’efficacia delle politiche regionali a sostegno dello sviluppo;

Ritenuto pertanto opportuno, allo scopo di favorire la diffusione di tirocini di qualità e una maggiore integrazione fra gli interventi, prevedere nei bandi regionali per la concessione di contributi alle imprese a valere su tutti i fondi europei l’inserimento dell’obbligo di attivazione di almeno un tirocinio non curricolare connesso alle attività oggetto del contributo regionale nel periodo di realizzazione dell’attività stessa, per tutti i

soggetti beneficiari del contributo in possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 32/2002 e dal d.p.g.r. 47/R/2003;

Considerato opportuno di prevedere l'obbligo di attivazione dei tirocini di cui alla presente deliberazione anche nei casi di contributi alle imprese a valere su fondi regionali;

Ritenuto opportuno prevedere che, nel caso in cui il beneficiario del contributo regionale sia un raggruppamento a qualsiasi titolo costituito, tale obbligo gravi su almeno uno dei soggetti del raggruppamento beneficiario;

Ritenuto opportuno escludere da tale obbligo i contributi:

- di importo inferiore a 100.000 euro, per garantire una proporzionalità fra l'agevolazione concessa e l'onere derivante dall'obbligo di attivazione del tirocinio;
- concessi sotto forma di sgravio fiscale;

Ritenuto inoltre opportuno rinviare a successivo atto di giunta l'inserimento di tale obbligo per i soggetti beneficiari di contributi erogati nell'ambito del PSR FEASR;

Ritenuto altresì necessario prevedere che, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di attivazione del tirocinio, il soggetto beneficiario sia assoggettato alla revoca del 10% del contributo stesso;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 996 del 19-10-2015 (Conferma dell'intervento in materia di tirocini non curricolari previsti dal Piano Garanzia Giovani e rimodulazione dell'intervento in materia di tirocini non curricolari a valere sul POR FSE 2014/2020) e in particolare il punto 9, il quale prevede:

a) che le imprese ammesse al finanziamento sui bandi del POR CREO FESR, in possesso dei requisiti previsti per i tirocini non curricolari dalla l.r. 32/2002 e dal d.p.g.r. 47/R/2003, hanno l'obbligo di attivazione di un tirocinio relativo al progetto ammesso;

b) che i tirocini attivati dalle imprese di cui alla lettera a) sono esclusi da qualsiasi contributo regionale;

c) un successivo atto per stabilire soglie di finanziamento e modalità operative per l'attivazione dei tirocini;

Ritenuto di revocare il punto 9 della deliberazione n. 996/2015 al fine di ricondurre al presente atto anche le previsioni riguardanti la concessione di contributi regionali alle imprese a valere sul POR CREO FESR;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di stabilire che nei bandi regionali per la concessione dei contributi alle imprese a valere su tutti i fondi europei e regionali, ferme restando le esclusioni di cui ai punti 8 e 9, sia inserito l'obbligo di attivazione di almeno un tirocinio non curricolare connesso alle attività oggetto del contributo nel periodo di realizzazione dell'attività stessa, per tutti i soggetti beneficiari del contributo stesso in possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 32/2002 e dal d.p.g.r. 47/R/2003;

2) di escludere da tale obbligo i contributi:

- di importo inferiore a 100.000 euro;
- concessi sotto forma di sgravio fiscale;

3) di stabilire che sia attivato:

- un tirocinio per i contributi concessi fra 100.000,00 e 200.000,00 euro;
- un tirocinio ogni 200.000,00 euro ulteriori di contributi concessi, fino a un massimo di 10 tirocinanti e fermi restando i limiti di cui all'articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003;

4) di stabilire che, nel caso in cui il contributo regionale sia concesso a un raggruppamento a qualsiasi titolo costituito, tale obbligo gravi su almeno uno dei soggetti del raggruppamento beneficiario;

5) di prevedere che, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di attivazione del tirocinio, il soggetto beneficiario sia assoggettato alla revoca del 10% del contributo stesso;

6) che il tirocinio abbia la seguente durata:

- sei mesi per i soggetti di età non inferiore a 18 anni che hanno assolto l'obbligo di istruzione;
- dodici mesi per i soggetti laureati, fatte salve le tipologie di tirocinio per cui la normativa preveda durate inferiori;

7) che ciascun bando preveda che il beneficiario, a pena di revoca del 10% del contributo:

a) individui, a seguito del riconoscimento del contributo, i contenuti del tirocinio ossia gli obiettivi e le competenze da acquisire da parte del tirocinante che dovrà essere ospitato;

b) comunichi alla Regione in via preventiva all'erogazione anche di parte del contributo, i dati di cui alla lettera a) ai fini dell'inserimento sul sito regionale Giovanisi secondo modalità tecniche che saranno oggetto di nota applicativa;

8) che i tirocini attivati dalle imprese beneficiarie dei contributi di cui al punto 1) sono esclusi da qualsiasi contributo regionale;

9) che l'obbligo di attivazione dei tirocini non si applichi alle imprese:

a) con sedi operative nelle aree di crisi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 199 del 2 marzo 2015 (Legge 35/2000 e smi. Individuazione aree di crisi);

b) accreditate come agenzie formative che realizzano progetti formativi finanziati;

10) di dare atto che le procedure di attivazione dei tirocini di cui al presente atto sono disciplinate dalla l.r. 32/2002 e dal d.p.g.r. 47/R/2003;

11) di revocare il punto 9 della deliberazione della Giunta regionale n. 996 del 19 ottobre 2015;

12) di rinviare a successivo atto di giunta l'inserimento di tale obbligo per i soggetti beneficiari di contributi erogati nell'ambito del PSR FEASR.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli art. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 16 febbraio 2016, n. 90

Articolo 112-quater, dlgs n. 219/2006 e smi. Vendita on line di medicinali uso umano senza obbligo di prescrizione medica.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17 con la quale è stata recepita la Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale;

Atteso che il citato decreto legislativo, nell'apportare modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, attuativo delle Direttive 2001/83/CE e 2003/94/CE, introduce, tra l'altro nel medesimo, il Titolo VII-bis "Vendita a distanza al pubblico" e disciplina, all'articolo 112 quater, la vendita on line di medicinali per uso umano senza obbligo di prescrizione medica da parte delle farmacie ed esercizi commerciali di cui al decreto legge n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006;

Rilevato in particolare che il comma 3 dell'articolo 112 quater del D.Lgs n. 219/2006 s.m.i sottopone l'attività di fornitura di medicinali a distanza al pubblico al regime autorizzatorio;

Visto il Decreto Ministeriale del 6 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 Gennaio 2016, avente ad oggetto "Predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita online dei medicinali";

Rilevato che in concomitanza della pubblicazione del suddetto decreto è stata emanata la circolare del Ministero della Salute, Protocollo 3799-P-26-01-2016, dalla quale si evince che la procedura per la vendita on line di cui all'articolo 112 quater citato si articola in due distinte fasi:

1. la prima, relativa al rilascio dell'autorizzazione gestita dall'autorità territoriale competente;

2. la seconda, relativa alla registrazione ed all'ottenimento del logo gestita dal Ministero della Salute;

Considerato, ai sensi della normativa regionale ad oggi vigente, che:

- con riferimento alle farmacie, ex articolo 14 della legge regionale n. 16/2000 e s.m.i , i Comuni sono competenti in materia di rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio;

-con riferimento, invece, alle cosiddette "parafarmacie", ex articolo 18 bis legge regionale 28/2005 l'attività di vendita di medicinali uso umano non soggetti a prescrizione medica e uso veterinario è soggetta al regime della "comunicazione";

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, di individuare nel Comune, territorialmente competente, l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione alla vendita on line di medicinali di cui all'articolo 112 quater, comma 3, D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.;

Ritenuto, altresì, di precisare che il titolare/ direttore di farmacia/"parafarmacia", ancorché in possesso della predetta autorizzazione comunale, non potrà avviare l'attività di vendita on line prima del perfezionamento di tutte le successive azioni richieste e disciplinate dal Ministero della Salute;

Tenuto conto che si provvederà ad adeguare la normativa regionale alle disposizioni di cui all'articolo 112 quater, comma 3, D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i.;

A voti unanimi

DELIBERA